

CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

Oggetto: Quota mensile di tfr in busta paga

Dopo qualche difficoltà per l'emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM 29/2015) parte la nuova possibilità per lavoratori dipendenti del settore privato (escluso l'agricoltura ed il lavoro domestico) di optare per il pagamento **mensile** della **quota maturanda** del trattamento di fine rapporto sulla busta paga (legge 190/2014, art. 1, comma 26). La scelta implica la consegna di una rispettiva domanda al datore di lavoro con il modulo Qu.I.R (Quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione – vedi allegato).

Tutti i lavoratori dipendenti, in possesso di un'anzianità di servizio pari ad **almeno 6 mesi**, possono scegliere di ricevere la quota di tfr maturata mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga. La decisione è vincolante almeno fino al 30/06/2018 (o fino alla fine del rapporto di lavoro se antecedente al 30/06/2018).

Le disposizioni in argomento si applicano anche per le quote di tfr destinate ad un fondo di previdenza complementare.

La scelta non è prevista per lavoratori dipendenti occupati presso datori di lavoro in crisi economica o sottoposti a procedure concorsuali.

La quota di tfr emanata mensilmente è soggetta a **tassazione ordinaria** e non alla tassazione separata che normalmente viene applicata agli importi di tfr pagati. Questo implica per la maggior parte dei lavoratori dipendenti una situazione svantaggiosa, per alcuni però la tassazione normale può rappresentare anche un vantaggio. Per una valutazione complessiva bisogna considerare anche il fatto che il pagamento mensile della quota tfr aumenta anche l'imponibile per l'assegno del nucleo familiare (Anf) e per le addizionali IRPEF (regionali e comunali).

In ogni caso gli importi pagati a titolo di quota tfr **non fanno parte dell'imponibile** per i contributi previdenziali.

Con la domanda il lavoratore dipendente dichiara contestualmente di non aver vincolato o ceduto il tfr a garanzia di contratti di prestito.

Una copia della domanda controfirmata dal datore di lavoro è rilasciata al lavoratore dipendente per ricevuta dell'avvenuta consegna.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.

www.contracta.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@contracta.it

Merano, aprile 2015